

ECC.MO TRIBUNALE DI TORINO

Ricorso ex artt. nn. 9 bis ed 82 D.P.R. n. 570 del 16/5/1960

Per i signori Giulio MANFREDI, nato a, residente in..... C.F.; Nicola VONO, nato a residente in C.F.; Silvio VIALE, nato a, residente in C.F., come cittadini elettori della Regione Piemonte, tutti elettivamente domiciliati in Torino, corso Galileo Ferraris n.14, presso lo Studio dell'avv. Alberto Ventrini (C.F. avvalbertoventrini01@pec.ordineavvocatitorino.it, fax n. 011.533237) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Maria Polito (C.F. antoniomariapolito@pec.ordineavvocatitorino.it, fax n. 011.5119896), in forza di procura speciale alle liti apposta a margine del presente atto.

Premesso che

- in data 9 aprile/3 maggio 2010 l'on. Roberto Cota è stato proclamato Consigliere regionale nonché Presidente della Regione Piemonte (eletto alle consultazioni del 28-29 marzo 2010 quale candidato per la lista regionale Roberto Cota Presidente), cariche che ad oggi attualmente ricopre (**All. n.1**);
- successivamente, in data 05 marzo 2013 (cfr. pagina stampata dal sito della Camera dei Deputati, **All.n.2**) l'on. Roberto Cota è stato proclamato deputato della Repubblica italiana (per la lista Lega Nord, proclamazione conseguente alle votazioni avvenute il 24-25 febbraio 2013), carica sovrapposta ed aggiunta a quella di Consigliere regionale e Presidente della Regione Piemonte;
- che la predetta carica di Consigliere regionale della Regione Piemonte risulta legislativamente incompatibile con quella di Deputato della Repubblica italiana, ai sensi del combinato disposto degli **artt. nn. 122, comma II**, della **Costituzione italiana** ("Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento [...]") e **4, comma I**, della **L. n. 154 del 23/4/1981** ("Le cariche di membro di

una delle due Camere. [ecc.], sono incompatibili con la carica di consigliere regionale". Si precisa sul punto che la L. n. 154/1981 ha mantenuto la propria efficacia per quanto riguarda le disposizioni inerenti i consiglieri regionali, ex art. 274, comma I, lettera 'l' del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- che ai sensi dell'art. 6, commi I e II, della medesima legge, "[I] La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale. [II] Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente";

- che ai sensi del successivo comma IV dello stesso articolo n. 6, "la cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di [...] incompatibilità";

- che l'on. Cota, dopo la sua proclamazione a Deputato della Repubblica, non si è dimesso dalla carica di Consigliere, né ha cessato di svolgere le funzioni connesse a tale carica;

- che, in relazione al rapporto tra la procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il presente instaurando giudizio avanti al Tribunale Ordinario, si richiama quanto ritenuto dalla **Corte Costituzionale** nella **sentenza n. 357 del 22/10/1996**: "La procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale – per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori, estranei al Consiglio stesso, e orientati in definitiva allo scopo comune dell'eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore, in cui versino i consiglieri – si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch'esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all'organo collegiale a opera e nell'interesse dell'organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell'interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda. Questo spiega

la concorrenza delle due distinte garanzie in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, concorrenza ormai pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di cassazione e giudicata conforme alla Costituzione da questa stessa Corte nella sent. n. 235 del 1989, ove si è chiarito che l'autonomia dell'azione di fronte al giudice – pur in presenza del procedimento di contestazione dell'incompatibilità e della possibilità di rimediarsi, che la legge consente all'interessato nel medesimo procedimento - dipende dall'esistenza di interessi di ordine generale circa la garanzia più tempestiva possibile della legittima composizione degli organi elettivi e dalla necessità che l'attivazione di tale garanzia obiettiva non sia paralizzata da iniziative e procedure concorrenti, quali quelle che si svolgono di fronte ai consigli elettivi [omissis]. Tanto basta a escludere che sussista la pretesa violazione delle norme costituzionali sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e la Regione e, in particolare, dell'art. 115 Cost. [omissis]. Il ricorso della Regione per conflitto di attribuzioni apparirebbe un improprio strumento di sostegno, rispetto all'esito di una procedura giudiziaria, delle aspettative di un suo consigliere, strumento che, al contrario, varrebbe contro quelle del candidato il quale, eventualmente, dovesse prendere il posto del primo, una volta riconosciutane l'incompatibilità [omissis]. P.Q.M. la Corte Costituzionale dichiara che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto, l. 23 aprile 1981 n. 154”.

- Tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. nn. 4 e 6 della L. n.154/81, dell'art. 9 bis ed 82 del D.P.R. n. 570/60, fatta salva per l'on. Cota la facoltà prevista dall'art. 7, comma V, L. n. 154/81, poiché appare evidente la posizione di incompatibilità dell'on. Roberto Cota, se ne chiede la declaratoria di incompatibilità dalla carica di Consigliere regionale del Piemonte, con la conseguente decadenza.

§

In virtù di tutto quanto sopra dedotto, eccepito e richiamato, i ricorrenti Sigg. Giulio MANFREDI, Nicola VONO e Silvio VIALE, nelle loro qualità e come in epigrafe identificati, rappresentati e difesi, ai sensi degli artt. 9 bis ed 82 del D.P.R. n.570 del 16/5/1960

ricorrono

all'Ill.mo Tribunale di Torino affinché lo stesso Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione nonché previa facoltà del resistente di rimuovere nelle more del procedimento la causa dell'incompatibilità entro un congruo termine (ex sent. Corte Cost. n. 160/1997), dichiarare l'incompatibilità – con efficacia *ex tunc* – dell'on. Roberto Cota rispetto alla carica di consigliere regionale della Regione Piemonte, e conseguentemente dichiararne la decadenza dalla carica stessa, con vittoria di spese di lite come per Legge, comprensive di spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei nominati difensori, che si dichiarano anticipatari.

§

Si producono:

A – C: Copia carta d'identità dei ricorrenti;

- 1) scheda del Consigliere regionale on. Roberto Cota (fonte: sito ufficiale del Consiglio Regionale del Piemonte);
- 2) scheda del deputato On. Roberto Cota (fonte: sito ufficiale della Camera dei Deputati).

§

Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il presente atto è esente da spese e contributi ex art. 3 L. 1147/1966.

§

Fatto salvo ogni ulteriore diritto.

Torino, 26 marzo 2013

Avv. Alberto Ventrini

Avv. Antonio M. Polito